



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO

IL DIRITTO DEI TRATTATI. LA FORMAZIONE

La capacità di concludere trattati:

Possiedono la capacità di concludere trattati:

- gli Stati (art. 6 CVDT);
- le OO.II. (art. 6 Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati tra Stati e OO.II o tra OO.II.);
- gli insorti (art. 3 comune alla 4 Convenzioni di Ginevra del 1949)
- I movimenti di liberazione nazionale (art. 96(3) del I Protocollo Aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 Agosto 1949 Relativo alla Protezione delle Vittime dei Conflitti Armati Internazionali)

I PROCEDIMENTI DI FORMAZIONE DEI TRATTATI

Esistono due procedimenti di formazione del trattato:

- PROCEDIMENTO IN FORMA SOLENNE
- PROCEDIMENTO IN FORMA SEMPLIFICATA.

Entrambi i procedimenti hanno come punto di partenza i **NEGOZIATI** tra Stati volti alla elaborazione e redazione del testo della regolamentazione convenzionale.

PROCEDIMENTO IN FORMA SOLENNE

- NEGOZIAZIONE
- FIRMA
- RATIFICA
- SCAMBIO O DEPOSITO DEGLI STRUMENTI DI RATIFICA

I. LA NEGOZIAZIONE

Possono negoziare, adottare e autenticare il testo di un trattato i c.d. **PLENIPOTENZIARI**, ossia coloro che hanno i **PIENI POTERI**.

I PIENI POTERI sono definiti all'**art. 2(1)(c) CVDT** come:

“un **documento** emanato dall'autorità competente di uno Stato e che designa una o più persone a rappresentare lo Stato per la negoziazione, l'adozione o l'autenticazione del testo del trattato, per esprimere il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato o per compiere qualsiasi altro atto che si riferisca al trattato”.

I PIENI POTERI

Art. 7(1) CVDT

*“Un individuo viene considerato il **rappresentante di uno Stato** per l'adozione o l'autenticazione del testo di un trattato o per esprimere il consenso dello Stato ad essere vincolato da un trattato:*

*a) quando **presenti i pieni poteri** del caso;*

b) quando risulti dalla pratica degli Stati interessati o da altre circostanze che detti Stati avevano l'intenzione di considerare tale individuo come rappresentante dello Stato a tali fini e di non richiedere perciò la presentazione dei pieni poteri.”

Un atto compiuto da una persona che non aveva i pieni poteri è privo di effetti giuridici, salvo l'atto sia successivamente convalidato dallo Stato (art. 8 CVDT).

IN ALCUNI CASI SI PRESUMONO

Art. 7(2)CVDT

Sono considerati rappresentanti dello Stato al quale appartengono, in virtù delle loro funzioni, e senza dover presentare i pieni poteri:

- a) i **Capi di Stato, i Capi di Governo ed i Ministri degli Affari Esteri**, per tutti gli atti relativi alla conclusione di un trattato;
- b) i capi di **missioni diplomatiche**, per l'adozione del testo di un trattato tra lo Stato accreditante e lo Stato accreditatario;
- c) i **rappresentanti accreditati degli Stati ad una conferenza internazionale o presso un'organizzazione internazionale o uno dei suoi organi**, per l'adozione del testo di un trattato nel corso

L'ADOZIONE DEL TESTO DEL TRATTATO: REGOLA DEROGABILE

Art. 9 CVDT

1. L'adozione del testo di un trattato si compie con il **consenso di tutti gli Stati partecipanti alla sua elaborazione**, salvo i casi previsti dal paragrafo 2.

2 L'adozione del testo di un **trattato in una conferenza internazionale** si compie con la **maggioranza dei due terzi** degli Stati presenti e votanti, a meno che detti Stati non decidano, con la stessa maggioranza, di applicare una norma diversa.

II. LA FIRMA

Nel procedimento in forma solenne la FIRMA ha la funzione di **AUTENTICARE** il testo del trattato (art. 10 CVDT); il contenuto del trattato viene cristallizzato ed una modifica comporterebbe la riapertura dei negoziati.

Ha altresì la funzione di obbligare lo Stato ad **astenersi dal compiere atti che priverebbero il trattato del suo oggetto e del suo scopo** prima della sua entrata in vigore (**art. 18 CVDT**). Ciò è vero fintanto che lo Stato non abbia manifestato la propria volontà di non ratificare il trattato (es. Stati Uniti nel caso dello Statuto di Roma istitutivo della CPI).

III. LA RATIFICA

È l'atto con cui lo Stato si impegna ad osservare il trattato.

In Italia competente a ratificare i trattati è il Presidente della Repubblica (art. 87(7) Cost.). L'atto viene poi controfirmato dal ministro proponente, nella specie il Ministro degli Esteri.

Nei casi elencati all'art. 80 della Costituzione, occorre la previa autorizzazione delle Camere alla ratifica.

Casi in cui occorre la previa autorizzazione delle Camere alla ratifica.

Trattati internazionali che:

- sono di natura **politica**
- **prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari,**
- **importano variazioni del territorio**
- **oneri alle finanze**
- **modificazioni di leggi.**

Cosa succederebbe se il trattato fosse ratificato senza la previa autorizzazione delle Camere?

Ai sensi dell'art. 27 CVDT (Diritto interno e rispetto dei trattati)

Una parte non può invocare le disposizioni della propria legislazione interna per giustificare la mancata esecuzione di un trattato. Tale norma non pregiudica in alcun modo le disposizioni dell'articolo 46.

Cosa succederebbe se il trattato fosse ratificato senza la previa autorizzazione delle Camere?

Art. 46 CVDT (Disposizioni di diritto interno concernenti la competenza a concludere trattati)

1. Il fatto che il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato sia stato espresso violando una disposizione del suo diritto interno concernente la competenza a concludere trattati, non può essere invocato da tale Stato per infirmare il proprio consenso, a meno che tale violazione non sia stata manifesta e non concerna una norma di importanza fondamentale del proprio diritto interno.

2. Una violazione è manifesta quando essa appaia obiettivamente evidente ad ogni Stato che si comporti, in materia, in base alla normale prassi ed in buona fede.

Cosa succederebbe se il trattato fosse ratificato senza la previa autorizzazione delle Camere?

Ove il trattato fosse ratificato senza la previa autorizzazione delle Camere nelle materie di cui all'art. 80 della Cost., esso dovrebbe essere considerato invalido.

Nella prassi, tuttavia, è stato ritenuto valido lo Statuto delle Nazioni Unite, poiché successivamente fatto proprio dalle Camere.

IV. SCAMBIO O DEPOSITO DEGLI STRUMENTI DI RATIFICA

Lo scambio degli strumenti di ratifica avviene in caso di trattati bilaterali.

Nei trattati multilaterali il deposito avviene presso un depositario, cioè uno Stato o un organo di OO.II. (es. il Segretariato generale delle NU che ne cura la pubblicazione in un'apposita collana).

La mancata registrazione ex **art. 102 Carta** ha come unico effetto quello di non poter invocare il trattato dinanzi agli organi delle NU.

ENTRATA IN VIGORE

I trattati bilaterali entrano in vigore dopo lo scambio delle ratifiche.

I trattati multilaterali entrano in vigore a seguito del deposito di un certo numero di ratifiche in base a quanto stabilito dallo stesso trattato (es. art. 36 della Convenzione delle Nazioni Unite sull'uso dei corsi d'acqua internazionali diversi dalla navigazione del 1997).

PROCEDIMENTO IN FORMA SEMPLIFICATA

Si compone di due sole fasi:

- la negoziazione,
- la firma.

La firma non solo autentica il testo del trattato, ma obbliga lo Stato ad osservare il trattato.

Il valore obbligatorio della firma deve risultare dal trattato o ricavato dalla volontà delle parti.

In Italia, non possono essere stipulati in forma semplificata i trattati relativi alle materie di cui all'articolo 80 Costituzione.